DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1993

relativa all'importazione nella Comunità di alcuni animali vivi e loro prodotti originari o provenienti dalla Slovenia, dalla Croazia e dalle Repubbliche iugoslave

(93/143/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando che l'afta epizootica è stata confermata in bovini provenienti dalla Croazia e importati recentemente in Italia;

considerando che la possibile manifestazione dell'afta epizootica in Slovenia, in Croazia e nelle Repubbliche iugoslave potrebbe costituire una grave minaccia per gli allevamenti degli Stati membri in seguito a scambi di animali vivi sensibili all'afta epizootica e dei loro prodotti;

considerando che è pertanto assolutamente necessario, quale primo provvedimento, sospendere l'importazione di animali vivi sensibili all'afta epizootica e dei loro prodotti in provenienza dalla Slovenia, dalla Croazia e dalle Repubbliche iugoslave,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili né di prodotti animali di tali specie originari o provenienti dalla Slovenia, dalla Croazia e dalle Repubbliche iugoslave.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[2] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[3] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.